



## Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

### Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<b>N. 188 DEL REG.</b>	<b>Oggetto: PIANO ANNUALE DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TRANI. A.S. 2020/2021.</b>
<b>DATA 20/11/2019</b>	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **Novembre** alle ore **14.30** nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
<b>Avv. Amedeo Bottaro</b>	<b>SINDACO- PRESIDENTE</b>	<b>X</b>	
<b>AVANTARIO Carlo</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>BRIGUGLIO Domenico</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>X</b>
<b>PALMIERI Cherubina</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>NENNA Marina</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>DI LERNIA Cecilia</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>DI GREGORIO Michele</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>X</b>
<b>DI LERNIA Felice</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>CORMIO Patrizia</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>LIGNOLA Luca</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	

**Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8 Assessori, ed assenti n. 2 convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Dr. Felice Di Lernia si premette quanto segue:

L'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico in funzione dell'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche.

Il D.L.vo n.112 del 31/03/1998 ha trasferito alle Regioni ed agli Enti Locali numerosi compiti e funzioni tra cui, agli artt.138 e 139, la programmazione dell'offerta formativa e quindi, in attuazione della medesima, l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, nonché la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche.

Il DPR 18/06/1998 n.233 recante il "Regolamento delle norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 legge n.59 del 15/03/1997" all'art.2 stabilisce in 500 e 900 studenti gli indici di riferimento minimo e massimo della popolazione scolastica, ovvero del riconoscimento della personalità giuridica e quindi dell'autonomia amministrativa, organizzativa e didattica.

Con deliberazione del Commissario ad acta del 01/08/2000 n.24 la Regione Puglia ha adottato il piano di riordino delle istituzioni scolastiche statali del proprio territorio.

L'assetto organizzativo disposto con il citato piano di dimensionamento richiede periodiche verifiche; il riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato per l'appunto con l'adozione del Piano Regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 1 agosto 2000, n.181 in attuazione del D.P.R. 18 giugno 1998, n.233.

La Regione Puglia, con Legge 11 dicembre 2000, n.24, nel recepire le funzioni conferite dal Titolo IV, Capo III, del Decreto legislativo 112 del 1998, all'art.25, lett.e), ha fornito ulteriori indicazioni procedurali per l'esercizio della funzione e, per quanto attiene i compiti attribuiti alle Province, all'art.27 ha stabilito che le stesse formulino una proposta di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni compresi nel territorio.

L'art.14, comma 1°, del TUEL n.267/2000 prevede che "1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."

La distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione e formazione è definita dall'art.117 della Costituzione, novellato con la legge costituzionale 18/10/2011 n.3 che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva di dettare le *"norme generali sull'istruzione"* ed alle Regioni la potestà concorrente sull'istruzione *"salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale"*.

Conseguentemente con la legge 28/03/2003 n.53 è stata conferita al Governo la delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia di cui trattasi, che è stata esercitata attraverso l'emanazione di appositi decreti legislativi, tra i quali il D.LGS n.226 del 17/10/2005 volto a rivisitare il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione.

L'art.64 del D.L 25/06/2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n°133, ha previsto al comma 3 la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili ed a una maggiore efficacia

ed efficienza del sistema scolastico ; al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi ed alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 23.08.1998 n°400 e successive modificazioni.

La Corte Costituzionale, con sentenza n°200 del 02.07.2009, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 64 al comma 4 lettere f bis) e f ter) del succitato D.L. 112/1998 come convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n°133, in relazione all'art. 117 commi 3 e 6 della Costituzione, ribadendo la competenza esclusiva delle regioni in ordine alla programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa dei rispettivi territori.

L'art. 19 commi 4 e 5 del D.L. 06.07.2011 convertito con modificazioni dalla legge 15.07.2011 n°111 così recita: *“Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti da almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”* *“Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”*.

La Corte Costituzionale, con sentenza n°200/2009, ha rilevato che *“il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è ambito che deve ritenersi di spettanza regionale”*; con sentenza n°147/2012, ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art. 19 del D.L. 98 del 06.07.2011, convertito con modifiche nella legge 15.07.2011 n°111, per violazione dell'art. 117 terzo comma Cost. in quanto norma di dettaglio dettata in ambito di competenza concorrente, ribadendo ancora una volta la competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica. La citata sentenza della Corte Costituzionale n.147 del 7 giugno 2012 ha sottolineato come rientri nella competenza regionale la programmazione sul territorio, mentre fa capo alla competenza statale la individuazione del contingente di dirigenti da assegnare alle istituzioni scolastiche delle singole regioni.

Da ultimo, l'art. 12 del D.L. 12.09.2013 n°104, nel modificare sostanzialmente i commi 5 e 5bis dell'art. 19 della legge 111/2011, demanda ad un successivo Accordo in sede di Conferenza Unificata la fissazione dei criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi, non senza precisare che fino al termine dell'anno scolastico in corso del quale è adottato l'accordo continuano ad applicarsi le regole previgenti.

Alla luce del nuovo quadro normativo e dell'assetto organizzativo definito con il Piano regionale riferito al biennio a.s. 2020/2022, Province e Comuni procederanno per l'a.s. 2020/2021, nell'ambito delle rispettive competenze, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra indicate ed i criteri di seguito riportati, previa acquisizione del parere obbligatorio, non vincolante, delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali.

La riorganizzazione della rete scolastica per l'a.s. 2020/2021, nelle more della stipula dell'Accordo previsto dall'art.12 della legge 128/2013 e dell'adozione del successivo decreto interministeriale, deve tener conto delle disposizioni di cui all'art.19, commi 5 e 5bis della legge n. 111/2011, nella loro formulazione originaria.

Le leggi n°111/2011 e n°183/2011 hanno fissato alcuni parametri numerici ai fini del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, determinando una riduzione degli organici e delineando per i prossimi anni la prospettiva di un possibile aumento delle criticità del sistema scolastico. Peraltro, l'assenza dei parametri numerici di cui al menzionato Accordo da stipularsi in sede di Conferenza Unificata, non esclude la necessità di procedere ad un tendenziale riequilibrio tra le istituzioni scolastiche funzionanti nel corrente anno scolastico, le quali, all'interno del dato medio regionale di 920 alunni per istituto, presentano tuttora forti squilibri tra i diversi gradi di istruzione e tra i diversi territori.

La Giunta Regionale della Puglia con deliberazione n.1786 del 7/10/2019 ha approvato il "Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa. Linee di indirizzo per il biennio 2020/21 e 2021/2022".

Le proposte di dimensionamento della rete scolastica, secondo quanto richiesto dalla Giunta Regionale, devono tener conto sia delle normative vigenti, sia della configurazione dei territori, sia dei bisogni delle persone e dovrà essere il risultato di un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che devono collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze, alla costruzione di un'offerta di istruzione e formazione rispondente alla domanda ed alle potenzialità delle singole realtà locali.

I Comuni dovranno esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di coordinamento e di confronto con le istituzioni scolastiche di competenza comunale, le parti sociali e le famiglie, in riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di I grado.

I Piani Comunali, che costituiranno l'esito conclusivo di tale processo, saranno predisposti sulla base degli indirizzi di seguito indicati e dovranno considerare:

- l'attuale situazione della rete scolastica, come risultante dall'ultimo Piano regionale;
- le caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
- i trend demografici, valutando una equilibrata distribuzione degli studenti tra autonomie scolastiche;
- le peculiarità sociali, economiche e socioculturali;
- la domanda d'istruzione e le esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto imprenditoriale esistente;
- la necessità di favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale e quella, appena avviata, degli Istituti Tecnici Superiori;
- l'opportunità di creare reti, filiere/poli formativi omogenei ed il più possibile coerenti con le caratteristiche socio-economiche, le potenzialità di sviluppo e la domanda formativa dei singoli territori.

Il dimensionamento, quindi, deve rispondere all'esigenza di:

- garantire alle comunità locali una pluralità di scelte articolate sul territorio;
- inserire i giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione;
- evitare un'eccessiva frammentazione, nei casi in cui l'esigenza di salvaguardare una scuola autonoma non sia resa necessaria da particolari e specifiche condizioni territoriali.

I singoli Piani comunali di dimensionamento dovranno ispirarsi ai seguenti criteri e principi generali:

- evitare che le singole istituzioni scolastiche si discostino eccessivamente dalla consistenza media regionale ed eliminare per quanto possibile le situazioni di sottodimensionamento;
- sostenere e privilegiare, ove ne ricorrano le condizioni, la verticalizzazione delle istituzioni scolastiche del 1° ciclo in istituti comprensivi. Infatti, superata la logica impositiva e la rigidità dell'art.19 comma 4 della Legge n. 111/2011, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, la Regione Puglia ritiene di condividere la funzione pedagogica degli istituti comprensivi, comprovata da un'esperienza ultraventennale, considerando tale assetto funzionale all'obiettivo di garantire un processo di continuità didattica e di positiva integrazione di esperienze e competenze all'interno dello stesso ciclo di istruzione, utili altresì a contrastare la dispersione scolastica;
- procedere, in alternativa, ove non ricorrano le condizioni per le aggregazioni verticali, ad aggregazioni orizzontali tra istituzioni dello stesso tipo (es. due circoli didattici o due scuole medie);
- ove si valuti, infine, non concretizzabile alcuna operazione di aggregazione per motivi legati alle condizioni geografiche, socioeconomiche o altre peculiarità del territorio ed alle condizioni dell'edilizia scolastica, potranno essere mantenute autonome anche singole scuole del 1° ciclo, purché sufficientemente dimensionate.

Al fine di salvaguardare, in ogni caso, la stabilità nel triennio della dotazione organica di dirigenti assegnata, la Regione si riserva di intervenire, in via sostitutiva, in caso di inerzia degli enti locali o di proposte degli stessi non coerenti con le presenti linee di indirizzo.

Il dimensionamento deve ispirarsi ad una prospettiva di medio-lungo termine (tenendo conto della situazione attuale, delle previsioni, dell'andamento delle iscrizioni, del numero di classi formate per ciascun anno di corso), affinché l'assetto di una scuola non venga messo in discussione di frequente, ma ne venga, viceversa, garantita la stabilità nel tempo. Si dovrà perseguire, perciò, l'obiettivo di costruire una rete di istituzioni dotate di un assetto "gestibile" dal punto di vista organizzativo-funzionale e "stabile" nel tempo, in grado di garantire un servizio qualitativamente efficace nell'interesse primario dell'utenza, evitando di creare sia scuole iperdimensionate, sia scuole sottodimensionate (fatte salve rare eccezioni, quali zone montane o condizioni di particolare isolamento).

In un'ottica di razionalizzazione della rete scolastica coerente con una programmazione dell'offerta formativa integrata, orientata alla costruzione di Poli formativi omogenei, l'unificazione delle istituzioni del secondo ciclo dovrà avvenire prioritariamente tra istituti della medesima tipologia e si dovrà procedere, ove ne sussistano le condizioni anche di carattere logistico, allo sdoppiamento o diversa articolazione degli istituti eccessivamente sovradimensionati.

I Comuni, in una logica di *governance* il più possibile condivisa e partecipata, dovranno esercitare il loro ruolo di programmazione e di sede di coordinamento e di confronto, a livello territoriale, con le istituzioni scolastiche e le parti sociali, con riferimento all'intero sistema dell'istruzione.

Per realizzare detta condivisione, i Comuni avranno cura di acquisire ed integrare nella proposta di piano comunale le proposte dei Consigli d'istituto delle scuole primarie e secondarie di 1° grado di propria competenza, che costituiscono parere obbligatorio ma non vincolante.

Con nota prot. N.50881 del 6/11/2019 l'Assessore alla Pubblica Istruzione di questa Amministrazione ha chiesto ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di competenza di far pervenire le proprie proposte, come richiesto nel predetto atto di indirizzo.

I contenuti del predetto atto di indirizzo regionale sono stati illustrati, alla presenza dei rappresentanti degli istituti scolastici e dei Sindacati tenutasi a Trani il giorno 14/11/2019 (convocazione a mezzo

pec del 7/11/2019), anche allo scopo di sentire i pareri e raccogliere ogni indicazione utile riguardo alla formulazione del piano comunale di organizzazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa.

Nei termini suindicati e nei giorni successivi in prossimità sono pervenute parte delle proposte delle istituzioni scolastiche, che si allegano al presente provvedimento.

In particolare, si osserva che la popolazione scolastica delle scuole di primo grado è pari a 4.924 studenti; le istituzioni scolastiche di primo grado sono 6, divise in 4 Circoli didattici di Scuola Primaria e 2 Scuole secondarie di primo grado.

Nell'istruttoria e redazione del Piano Comunale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2020/2021 sono stati adottati i seguenti criteri:

1. il rispetto dei parametri di cui all'atto di indirizzo regionale (Deliberazione di Giunta Regionale n°1786 del 7.10.2019 );
2. la salvaguardia delle vocazioni del territorio, per quanto riguarda gli indirizzi, valorizzando le loro specificità per ogni comune;
3. la verifica della consistenza della popolazione scolastica e dei flussi di mobilità volontari e indotti sul territorio;
4. la disponibilità di locali idonei quali sedi delle istituzioni scolastiche, con verifica della consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori;
5. la verifica della più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio;
6. la verifica dell'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dai servizi connessi (trasporti, refezione);
7. le previsioni dello Statuto del Comune di Trani, che esprime un preciso indirizzo in ordine alla ripartizione delle vocazioni e competenze sul territorio comunale.

Verificati i dati relativi alla popolazione scolastica dell'anno in corso, come da popolazione scolastica fornita dalle scuole.

Atteso che le funzioni programmatiche dell'Ente Comune non si esauriscono nell'adempimento delle linee guida regionali bensì devono articolarsi durante tutto l'anno scolastico, per poi culminare nel provvedimento programmatico finale.

Ritenuto assumere come linea d'indirizzo politico il continuo confronto non solo con le istituzioni scolastiche bensì anche e soprattutto con la società civile per l'analisi dei dati e delle scelte gestionali da assumere conseguentemente.

Considerato che in funzione del prioritario interesse degli utenti del servizio scolastico e del loro diritto di scelta, nell'ambito dell'obiettivo finale di rafforzamento e miglioramento qualitativo dell'offerta formativa del territorio, tutte le Autonomie Scolastiche in questa operazione annuale di razionalizzazione ottimale della rete scolastica dovranno rapportarsi con gli obiettivi, i principi generali e le specifiche linee guida presenti del predetto atto regionale.

Richiamate le linee guida del predetto atto regionale, che si riporta.

Ritenuto che, in conformità alle prescrizioni regionali contenute nell'Atto d'Indirizzo richiamato in premessa, le proposte pervenute e condivise dagli Istituti contenenti le suddette richieste possono essere recepite nel senso di confermare e mantenere lo status quo della situazione scolastica cittadina relativamente all'a.s. 2020/2021 come da verbale sottoscritto da tutte le parti e allegato alla presente; precisando che si sono avuti diversi incontri con le parti interessate e si è giunti alla comune decisione di avviare tavoli di confronto permanente con incontri mensili per monitorare l'andamento delle iscrizioni e definire congiuntamente il riordino generale anche organizzativo delle scuole di Trani a partire dall'anno scolastico 2021/2022.

Dato atto che le autonomie, gli indirizzi, le opzioni e le articolazioni in essere presso le restanti realtà scolastiche che non sono state nel presente atto richiamate, in quanto non soggette a diverse

valutazioni, vanno conseguentemente confermate nel loro status quo ai fini della formulazione del piano della rete scolastica e dell'offerta formativa.

Ritenuto di dover formulare un piano programmatico di dimensionamento della rete scolastica comunale per l'anno scolastico 2020/2021 che tenga in debito conto le precitate linee guida diramate dalla Giunta Regionale con deliberazione n°1786/2019, con il relativo nuovo sistema informatico presentato per rendere partecipi tutte le realtà territoriali i parametri dimensionali del DPR 233/1998 ai fini della sussistenza dei requisiti per il possesso dell'autonomia delle scuole, nonché il valore ponderale medio di studenti per autonomia in ordine all'assegnazione di dirigenti scolastici e DSGA a tempo indeterminato, volendo garantire nel contempo le necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico, sulla base di specificità economiche, socio-culturali e demografiche, nonché degli indici di dispersione scolastica dei diversi bacini di utenza.

Preso atto dei valori della popolazione con riferimento ai nuovi nati nel periodo 2018/2019 (aggiornato al 19.11.2019) così definiti:

ANNO	NUMERO NUOVI NATI
2006	561
2007	605
2008	560
2009	567
2010	582
2011	531
2012	491
2013	446
2014	469
2015	410
2016	432
2017	311
2018	431
2019	329 al 19/11/2019

Preso atto che la denatalità avrà i suoi effetti dal 2019 sulle scuole elementari e dal 2024 sulle scuole medie.

Preso atto che le istituzioni scolastiche della rete comunale si pongono complessivamente a livelli discreti di dimensionamento, ma comunque al di sotto della media regionale.

Ritenuto dare atto che per le autorizzazioni che la Regione Puglia concederà in ordine alle scuole di istruzione di I grado questo Ente si assumerà gli eventuali oneri di legge previsti dall'art. 3 comma 1 lettera b) e comma 2 della legge 23/1996 solo per le proposte su cui è stato dalla stessa Amministrazione comunale formulato parere positivo e nella misura in cui le stesse comportino solo oneri di gestione ordinaria cui si provvederà annualmente con le previsioni di spesa corrente sui rispettivi capitoli di bilancio di competenza.

Dato atto che la soglia di 600 studenti per istituto, tuttavia, resta ineludibile e non altrimenti ridefinibile, e che il procrastinare scelte di aggregazioni comporterebbe il rischio di scollegamento delle stesse dalla realtà territoriale, nonché ovviamente un aggravamento della situazione di alcune scuole; mentre scelte attualizzate consentono una più lungimirante proposizione che trovi l'intesa non solo delle stesse istituzioni scolastiche ma anche dei territori che rappresentano.

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n°1786/2019, nella parte in cui disciplinando l'istituzione dei CPIA prevede che:

- La riorganizzazione dei CPIA, parte integrante dell'intero impianto dell'istruzione secondaria di I grado, è finalizzata ad assicurare una maggiore qualità del servizio per innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, a potenziarne le competenze chiave, a favorire l'inclusione sociale - anche degli immigrati, e contribuire al recupero della dispersione scolastica dei giovani a partire dai 16 anni che non hanno assolto all'obbligo di istruzione.
- La ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione degli adulti, compresi i corsi serali, di cui al D.P.R. n. 263/2013, si attua gradualmente, a partire dall'a.s. 2013/2014, anno in cui è prevista la sperimentazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri attraverso progetti assistiti a livello nazionale, ai sensi dell'art.11 del citato D.P.R. n. 263/2013. La Regione Puglia è stata individuata come sede di un progetto assistito a livello nazionale, che sarà oggetto di studio e approfondimento da parte del gruppo tecnico nazionale IDA e che deve tener conto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di apprendimento permanente e delle riforme intervenute nei settori dell'istruzione, formazione e lavoro.
- La Regione Puglia, nei decorsi anni scolastici ha già autorizzato l'attivazione di n.7 CPIA in ambito regionale. Nell'ambito della programmazione 2020/2021 gli Enti Locali potranno confermare l'assetto organizzativo già definito nell'ambito della programmazione 2017/2018 o proporre una rimodulazione dello stesso, nel rispetto dei criteri e dei parametri quantitativi definiti dalla normativa vigente, fermo restando che ad ogni eventuale nuova istituzione di CPIA deve corrispondere una riduzione di altra autonomia scolastica e che deve essere, in ogni caso, garantita una equilibrata distribuzione territoriale di tale offerta formativa.
- In ogni caso, sarà necessario che i competenti Enti locali, nell'ambito dei rispettivi Piani di dimensionamento, esplicitino formalmente (anche con riferimento ai CPIA già istituiti) gli elementi indispensabili per la identificazione di ciascun Centro (Comune, indirizzo e numero civico, contatti telefonici, di fax e di posta elettronica), per consentire la loro esatta acquisizione nell'Anagrafe scolastica da parte degli Uffici periferici del MIUR. I medesimi Enti locali dovranno, altresì, ribadire formalmente il proprio impegno in ordine all'assunzione dei conseguenti oneri di legge, con particolare riguardo a quelli edilizi.
- In dettaglio il territorio ha visto l'istituzione di n°1 CPIA per il Comune di Andria; si intende confermare questo assetto.

Visti:

- la legge 11.01.1996 n°23 "Norme per l'edilizia scolastica"
- il D.LGS 01.09.2008 n°137 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
- il D.LGS 07.10.2008 n°154 art. 3 "Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali"
- il DPR 20.03.2009 n°81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L. 25.06.2008 n°112 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n°133"
- i DD PR 15.03.2010 nn° 87, 88 e 89, Regolamenti di riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei, in attuazione della riforma della scuola secondaria di secondo grado;
- l'accordo Conferenza Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 29.04.2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del D.LGS 17.10.2005 n°226;

- il Decreto Interministeriale (MIUR MLPS) del 15.06.2010 di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 29.04.2010;
- l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale della Puglia n°1786 del 07.10.2019 al fine di fornire le indicazioni ed i criteri guida per lo svolgimento del processo di ridimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2020/2021.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. LGS 18.08.2000 n°267.

Dato atto che l'attuazione del presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione comunale, né riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale, e pertanto non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.LGS 18.08.2000 n°267.

A voti unanimi, resi in modo palese e attesa la propria competenza

### **D E L I B E R A**

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2. di prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale n°1786/2019 recante le "Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa. Linee di indirizzo per il biennio 2020/21 e 2021/22";
3. di prendere atto delle richieste pervenute attraverso il sistema informatico in uso da quest'anno del 1° Circolo Didattico e per le vie usuali del 2° e 3° C.D. del Comune di Trani, allegata alla presente deliberazione quali parti integranti;
4. di approvare il Piano di riorganizzazione della rete scolastica del Comune di Trani per l'anno scolastico 2020/2021, mantenendo lo status quo, ossia di 4 Circoli Didattici e due Istituti Secondari di I grado, così come condiviso e sottoscritto dai Dirigenti Scolastici presenti il cui verbale è allegato ed è parte integrante della delibera;
5. di prendere atto della volontà dei Dirigenti, come riportato nel verbale, di intraprendere un tavolo tecnico avente l'obiettivo di monitorare in maniera condivisa l'andamento delle prossime iscrizioni per evitare sottodimensionamenti;
6. di dare atto che per le autorizzazioni che la Regione Puglia concederà in ordine alle scuole di istruzione di I grado questo ente si assumerà gli eventuali oneri di legge previsti dall'art. 3 comma 1 lettera b) e comma 2 della legge 23/1996 solo per le proposte su cui è stato dalla stessa Amministrazione comunale formulato parere positivo e nella misura in cui le stesse comportino solo oneri di gestione ordinaria cui si provvederà annualmente con le previsioni di spesa corrente sui rispettivi capitoli di bilancio di competenza;
7. di trasmettere per gli adempimenti di rispettiva competenza alla Provincia di Barletta Andria Trani-Settore Istruzione, alla Regione Puglia-Assessorato al Diritto allo Studio ed all'ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il presente provvedimento unitamente alla deliberazioni dei singoli Consiglio di Istituto; ciò allo scopo di consentire loro di valutare le determinazioni di questo Ente circa le diverse proposte ricevute anche sulla base di un esame analitico delle motivazioni rappresentate dai rispettivi soggetti proponenti;
8. di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267/2000, attesa l'imminenza del termine fissato dalla precitata DGR n°1676/2016.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 125**

Ufficio Proponente: **Pubblica Istruzione**

Oggetto: **PIANO ANNUALE DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TRANI. A.S. 2020/2021.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Pubblica Istruzione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/11/2019

Il Responsabile di Settore

Leonardo Cuocci

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 20/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

**DELIBERA N. 188 DEL 20/11/2019**

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Francesco Angelo Lazzaro**

**IL SINDACO**  
**Avv. Amedeo Bottaro**

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata dichiarata con esecutività Immediata

Trani, 20/11/2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Francesco Angelo Lazzaro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Amedeo Bottaro;1;8955423  
Francesco Angelo Lazzaro;2;11849832

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 12/12/2019 al 27/12/2019 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 12/12/2019

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**Delcuratolo Debora**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Debora Delcuratolo;1;11535253